



IMPORTANTE SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL CONAPO A PARTECIPARE A TUTTI I TAVOLI !

CONDANNATA L'AMMINISTRAZIONE PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE !

STOP AI MESCHINI TENTATIVI DI IMBAVAGLIARE IL CONAPO - I DIRITTI SINDACALI DEL CONAPO SONO IDENTICI ALLE ALTRE OO.SS. FIRMATARIE DI CONTRATTO !


Colleghi, come ricorderete, da quando nel 2009 il CONAPO aveva superato la soglia di sindacato rappresentativo, alcuni sindacati erano subito andati dall'amministrazione a pretendere di tenerci fuori dai tavoli, con la motivazione che il CONAPO non ha firmato il contratto di lavoro del 2008 (ove è previsto che ai tavoli sindacali si siedono solamente quei sindacati che hanno firmato quel medesimo contratto).

Il blocco dei contratti di lavoro poi attuato per contenere la spesa pubblica ha poi impedito che il CONAPO potesse partecipare (e firmare) i successivi contratti di lavoro.

Secondo questa assurda regola potevano accedere ai tavoli sindacali VVF sindacati che hanno un terzo degli iscritti del CONAPO (e sindacati con solo 5 iscritti in campo nazionale nel settore direttivi-dirigenti) [ma il CONAPO no](#) ! Ed i vari sindacati [godevano](#) di questo !

Più volte abbiamo [denunciato](#) l'assurdità di una norma contrattuale che non teneva conto che il blocco dei contratti di lavoro impediva di fatto al CONAPO l'esercizio dei diritti sindacali costituzionalmente garantiti e dobbiamo dire di aver trovato il peggior nemico non nell'amministrazione (che ove poteva ci convocava), ma in quei [sindacati](#) che non mancavano occasione per ricordare all'amministrazione di lasciarci fuori !

Tra i vari deplorabili episodi a carico degli altri sindacati ricordiamo il 9 Luglio 2012 quando al Viminale [CISL e CGIL hanno voluto](#) far cacciare il CONAPO dalla riunione proprio per questi motivi, e la stessa cosa è successa in [vari comandi](#) proprio ad [opera di sindacalisti](#) che anziché confrontarsi preferivano [usare tattiche meschine](#) e cavilli burocratici per contrastare il CONAPO ed imbastirlo. **VERGOGNA !**





Era il 14 maggio 1970 quando veniva approvato lo Statuto dei Lavoratori e riconosciute le prerogative sindacali. Nel 2015 c'è ancora chi vorrebbe ridurre il CONAPO a prima del 1970 ma dopo 6 lunghi anni di vessazione ora sono state riconosciute al CONAPO le piene prerogative sindacali al pari degli altri sindacati.

Adesso finalmente è arrivata la verità e la giustizia, dopo anni di attesa il giudice del lavoro di Lecce **con sentenza n. 2773/15 datata 15.09.2015** ha così deciso :

«Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe ... [...] ... dichiara la antisindacalità della condotta denunciata laddove non ha consentito al CONAPO di partecipare alle riunioni sindacali convocate a livello decentrato dal Comando provinciale dei VV.F. di Lecce in materia di formazione e didattica, nonché alle riunioni sindacali

in materia di contrattazione integrativa o in differenti materie, nonché laddove non ha fornito le informazioni ex art. 33 DPR 7.5.2008, ne ha consultato l' OS ricorrente ex art. 34 DPR 7.5.2008. Per l'effetto ordina al Ministero dell'Interno e al Comandante Provinciale VV.F. di Lecce di rimuovere gli effetti lesivi della censurata condotta, provvedendo, per il futuro, a convocare, consultare ed informare il CONAPO ai sensi degli artt. 29,32,33 e 34 DPR 7.5.2008».

In buona sostanza i diritti sindacali del CONAPO sono identici a quelli di CGIL-CISL-UIL ed il CONAPO non può essere lasciato fuori dai tavoli.

Soddisfazione è stata espressa da tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita dell'azione legale, dal segretario generale Antonio Brizzi, al responsabile dell'ufficio legale CONAPO Riccardo Boriassi, al Segretario CONAPO Puglia Gianni Cacciatore, al Segretario CONAPO Lecce Giancarlo Capoccia, nonché allo staff legale composto dagli avvocati Matteo Sanapo e Roberto De Giuseppe del foro di Lecce.


CONAPO, come sempre, fatti e non parole !!!

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F.
C.S.E. Antonio Brizzi



Allegiamo la sentenza del Giudice del Lavoro di Lecce. Avvisiamo inoltre che, poiché la sentenza è esecutiva, **non esiteremo a denunciare** per comportamento antisindacale quei dirigenti che intendono perseverare nel privare il CONAPO (ed i propri aderenti) delle prerogative sindacali di cui agli **artt. 29,21,33, 34 e 35 del DPR 7.5.2008.**

LEGGI LA SENTENZA



IL PARADOSSO DELLA CGIL

In questi anni anche alcuni esponenti CGIL Vigili del Fuoco (anche di livello nazionale) hanno preteso di allontanare il CONAPO dai tavoli sindacali. Eppure proprio i sindacalisti CGIL avrebbero invece dovuto difendere la partecipazione del CONAPO perché, paradossalmente, lo stesso illegittimo trattamento fu riservato ai loro sindacalisti della FIOM nella famosa vicenda FIAT, esclusi dai diritti sindacali per non aver firmato l'accordo con Marchionne. Poi è intervenuta la sentenza n. 231/13 della Corte Costituzionale che ha dato ragione alla FIOM-CGIL e ripristinato diritti e prerogative sindacali anche se non firmataria di contratto. Ironia della sorte è proprio in base questa sentenza della FIOM-CGIL che il giudice del lavoro ha ordinato di garantire pieni diritti al CONAPO! E nonostante sia dal 2013 che la Corte Costituzionale si è pronunciata, l'amministrazione (evidentemente pressata) se ne è ben guardata dal riconoscere tali diritti al CONAPO !

MEDITATE COLLEGHI !



N° 2773/15 SENT.
N° 1218/13 R.G.
N° CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce Sezione lavoro, in persona del giudice Donatella De Giorgi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa, in prima istanza, iscritta al n.1218 del R.G. 2013 discussa all'udienza del 15.9.2015,

TRA

CO.NA.PO.

Rappresentata e difesa dall'avv. R. De Giuseppe e M. Sanapo, procuratore domiciliatario;

- opponente -

CONTRO

MINISTERO dell'INTERNO

rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato- Lecce;

- opposto -

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 31.1.2013 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto del 16.1.2013 con cui era stata rigettata la domanda di accertamento della condotta antisindacale per avere (1) omesso di convocare il CO.NA.PO. e poi impedito di partecipare alle riunioni in materia didattica e formativa in violazione dell'art 29 DPR 7.5.2008; (2) per aver violato il diritto all'informativa preventiva ex art 33 DPR 7.5.08; (3) per aver impedito al CO.NA.PO. di partecipare alla contrattazione decentrata (pur essendo una O.S. maggiormente rappresentativa); (4) per aver proceduto al trasferimento del dirigente CONAPO in violazione dell'art 22 L. 300/70. Tanto premesso, previo accertamento del comportamento antisindacale del Ministero dell'Interno e del Comandante provinciale dei VV.F. di Lecce, chiedeva ordinarsi la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti con ulteriore condanna al risarcimento dei danni conseguenti.

Si costituiva l'ente resistente che concludeva per il rigetto del ricorso perché infondato con vittoria delle spese di lite.

Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi che seguono.

Documentato che per il biennio economico 2008/2009 l'O.S. ricorrente non veniva individuata (nel DPCM -Dipartimento della Funzione Pubblica - del 29.12.2008), ex art 35 dlgs 217/05,

come delegazione sindacale trattante nel procedimento negoziale per la definizione dell'accordo economico relativo al detto biennio, per insussistenza del requisito di rappresentatività del 5%.

Per tale motivo l'O.S. ricorrente non partecipava al tavolo delle trattative che si concludevano con il CCNL sottoscritto il 26.10.2010 (recepito con DPR 258/10).

Documentato che con i successivi DPCM –Dipartimento della Funzione Pubblica – relativi, il primo, al triennio 2010-2012, il secondo, al triennio 2012-2015, il CO.NA.PO. veniva invece individuato quale delegazione sindacale partecipante al procedimento negoziale per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ex art 35 dlgs 217/05, per raggiunto requisito di rappresentatività del 5%.

Tuttavia l'art 9 comma d.l. 78/10 (conv con L. 122/10), ai fini del contenimento della spesa pubblica, disponeva il congelamento della contrattazione collettiva lasciando in vigore i precedenti CCNL dei singoli comparti e, per quanto ci occupa, il CCNL relativo al biennio 2008/2009 recepito con DPR 258/10, in cui il CONAPO, come detto, non risultava sigla sindacale firmataria dell'accordo collettivo.

Pertanto, non risultando la ricorrente sigla sindacale firmataria dell'ultimo CCNL, è stata esclusa dall'amministrazione resistente, in asserita attuazione degli artt 29, 32 e 33 DPR 7.5.2008 (di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativo al biennio economico e normativo 2006/2007), dalle riunioni decentrate in materia di formazione e didattica ex art 29 cit, nonché dai tavoli di contrattazione decentrata ex art 32 e ss cit, nonché privata del diritto all'informazione preventiva ex art 33 cit.

È tuttavia incontestato che la ricorrente, quale O.S. rappresentativa, veniva convocata (con nota del 28.9.2012) e poi partecipava, in data 5.10.2012, al tavolo tecnico istituito a livello centrale ai sensi dell'art 29 DPR 7.5.2008, mentre è altrettanto pacifico che non veniva convocata bensì solo informata (e solo a seguito di sollecitazione della stessa O.S.) della riunione tenutasi nella sede di Lecce avente ad oggetto la contrattazione per i corsi regionali operatori TAS, sul presupposto di non essere sigla sindacale firmataria del CCNL vigente.

Sulla base delle medesime considerazioni non veniva convocata nella successiva riunione sindacale del 30.10.2012, tenutasi a Lecce, avente ad oggetto la programmazione dell'attività didattica 2013- Consuntivo 2012.

Allo stesso modo e per le medesime ragioni, l'O.S. ricorrente non veniva convocata alla riunione tenutasi il 2.11.2012 avente ad oggetto il Corso di formazione di Sala Operativa, né alla riunione relativa ad ulteriori corsi (corso puntellamenti), né a successive riunioni sindacali convocate su svariate tematiche.

Orbene, la mancata convocazione dell'O.S. ricorrente alle plurime riunioni svolte a livello decentrato in materia di formazione e didattica, appare illegittima sotto plurimi profili: in primis, non appare conforme alla lettera degli artt 29 e 32 DPR 7.5.2008, giacchè la previsione di un tavolo tecnico per la programmazione didattica ex art 29 cit (teso ad individuare le varie tipologie di corsi, fissandone durata, obiettivi e criteri per il superamento) prevede come interlocutori l'Amministrazione, da un lato, e le organizzazioni sindacali rappresentative (non già le sole sigle firmatarie), dall'altro (e non è qui in discussione la rappresentatività del CO.NA.PO. dall'anno 2010).

Conferma di ciò se ne trae dalla pacifica circostanza che la ricorrente veniva invitata (e partecipava) al tavolo convocato dall'Amministrazione centrale a Roma per il 5.10.2012 per discutere della programmazione didattica per il biennio 2012/2013 (doc 29 fascicolo ricorrente).

Né d'altronde argomenti favorevoli alla tesi dell'amministrazione resistente possono trarsi dall'art 32 cit. (contrattazione integrativa), laddove, nel prevedere per determinate materie come interlocutori le sole organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo non indica, tra le materie oggetto di contrattazione locale, la formazione e l'aggiornamento professionale, sicchè, sotto questo profilo, appare ingiustificata l'esclusione del CONAPO da tali riunioni decentrate, non sussistendo neppure dedotto supporto normativo (art 32), peraltro formalisticamente interpretato dall'amministrazione resistente.

Evidente dunque il diritto dell'O.S. ricorrente a partecipare alle riunioni in sede decentrata relative alla formazione e all'aggiornamento professionale, come previsto dall'art 29 cit e come d'altronde avvenuto in sede centrale (riunione a Roma del 5.10.2012) ed in numerose altre sedi decentrate (come da documentazione prodotta dal ricorrente doc 31, 32 e 33).

In termini più ampi il diritto della ricorrente a partecipare alla contrattazione integrativa ex art 32 cit, pur non essendo firmataria del vigente CCNL, bensì sigla sindacale rappresentativa, discende dalle circostanze oggettive che si passano ad esaminare, filtrate attraverso i principi desumibili dalla pronuncia della Corte Costituzionale n 231/13.

Orbene, si è già accennato che il CO.NA.PO., non firmatario del CCNL di comparto relativo al biennio 2008/2009, tuttora vigente a seguito del blocco della contrattazione collettiva disposto dall'art 9 comma 17 d.l. 78/10 conv. L. 122/10, veniva indicato, a seguito del successivi DPCM - dipartimento della Funzione Pubblica- rispettivamente del 11.5.2010 e del 3.2.2014, quale organizzazione legittimata a partecipare al tavolo negoziale per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio economico e normativo del 2010/2012, prima, e del 2013/2015, poi (tavoli non ancora convocati a causa del rilevato blocco della contrattazione collettiva).

Tale riconosciuta, raggiunta, rappresentatività del CONA.PO., quale interlocutore per gli accordi economici normativi (ancora a farsi) a partire dall'anno 2010, rende oltremodo evidente, il suo diritto a partecipare ai tavoli di contrattazione integrativa ex art 32 cit. attinenti a materie ed attività ricadenti nell'arco temporale 2010/2015 in cui tale diritto è stato sancito con i richiamati decreti ministeriali.

Invero una diversa lettura degli art 32, 33, 34 e 35 DPR 7.5.2008, basata sul tenore letterale della norma (*organizzazioni sindacali firmatarie*), risulterebbe fuorviante ed anacronistica, nella misura in cui non tiene conto dei richiamati accadimenti sopravvenuti che, per un verso, hanno imposto il blocco della contrattazione collettiva, di fatto cristallizzando una rappresentatività (o assenza di essa) non più in linea con la mutata realtà fattuale, e, per altro verso, hanno acclarato (attraverso i richiamati decreto del Ministro della Funzione pubblica) il diritto dell'O.S. ricorrente a partecipare alle trattative sindacali economiche e normative (ancora a farsi) per l'arco temporale 2010/2015.

D'altronde una siffatta lettura delle norme previste dagli art 32 cit e seguenti risulta costituzionalmente orientata alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la pronuncia 231/13, laddove si è inteso privilegiare il dato sostanziale della partecipazione al tavolo sindacale, e dunque, della misura del consenso dei rappresentati, rispetto al dato formale della sottoscrizione del contratto collettivo.

Per i motivi che precedono va dunque affermata la condotta antisindacale dell'amministrazione resistente, laddove non ha consentito al CONAPO di partecipare alle riunioni sindacali convocate a livello decentrato dal Comando provinciale dei VV F di Lecce in materia di formazione e didattica nonché alle riunioni sindacali in materia di contrattazione integrativa o in differenti materie, nonché laddove non ha fornito le informazioni ex art 33 DPR 7.5.2008 né ha consultato l'OS ricorrente ex art 34 cit.

Risulta invece infondata la domanda nella parte in cui ravvisa una condotta antisindacale nella disposizione di servizio n 828 del 26.10.2012 con cui Cacciatore Gianni, dirigente regionale del CONAPO, all'epoca dei fatti distaccato in missione presso il Comando provinciale di Lecce, veniva trasferito, su disposizione del Comandante provinciale di Lecce, presso il distaccamento di Tricase a decorrere dal 29.10.2012.

Tale provvedimento è dal ricorrente censurato altresì sotto il profilo dell'incompetenza ed eccesso di potere, ma tali doglianze non possono essere esaminate da questo giudice privo sul punto di giurisdizione, dovendosi in tale sede valutare solo la natura antisindacale dell'atto.

Orbene, quanto alla censura relativa alla valenza antisindacale di tale condotta per violazione dell'art 22 L 300/70 (trasferimento dei dirigenti della rappresentanze sindacali aziendali), deve

condividersi quanto già rilevato dal giudice della fase sommaria nel decreto 16.1.2013, circa l'inapplicabilità alla figura del dirigente sindacale della tutela ivi prevista (nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza per il trasferimento del dirigente delle RSA), richiamandosi sul punto le condivisibili argomentazioni della Cassazione (sent n 16790/06) secondo cui *La prerogativa sindacale introdotta dall'art. 221, 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. "statuto dei lavoratori"), in base alla quale il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 della stessa legge, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza - riguarda testualmente solo ciascun dirigente di ogni r.s.a. e, pertanto, non si estende ai dirigenti delle associazioni sindacali (provinciali o nazionali), che non rivestano anche la qualità di dirigente di r.s.a. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata esclusa la tutelabilità, in relazione all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, del diritto di un lavoratore - segretario provinciale dell'associazione sindacale ricorrente ma non ricoprente anche la carica di dirigente di r.s.a. - all'ottenimento dell'annullamento di un trasferimento da un'unità operativa ad un'altra della stessa azienda sanitaria, intervenuto senza il nulla-osta previsto dall'art. 22 della citata legge. [...]).*

Né, sotto altro profilo, è ravvisabile nella contestata disposizione di trasferimento di Cacciatore a Tricase, una condotta antisindacale rilevante ex art 15 lett. b L. 300/70, non avendo l'O.S. ricorrente fornito sufficienti elementi tesi a dimostrare che tale trasferimento fosse in fatto finalizzato a recargli pregiudizio in ragione della sua affiliazione al sindacato, non senza considerare che le funzioni del Capo Squadra Cacciatore, di dirigente sindacale regionale del CONAPO, non paiono fondatamente comprimibili o comunque pregiudicabili da siffatto trasferimento, peraltro di brevissima durata, giacché cessato definitivamente pochi giorni dopo, con la conclusione del periodo di missione a Lecce ed il rientro nella sede di servizio di Bari.

Pertanto tale doglianza va rigettata, al pari della domanda di risarcimento del danno per l'illegittimo comportamento dell'amministrazione, danno non ravvisabile in re ipsa ed in alcun modo allegato dal CONAPO.

Tanto comporta il parziale accoglimento del ricorso in opposizione con conseguente riforma del decreto del 16.1.2013 emesso in fase sommaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

In parziale accoglimento del ricorso, ed in riforma del decreto emesso in data 16.1.2013, dichiara la antisindacalità della condotta denunciata laddove non ha consentito al CONAPO di

partecipare alle riunioni sindacali convocate a livello decentrato dal Comando provinciale dei VV. F. di Lecce in materia di formazione e didattica nonché alle riunioni sindacali in materia di contrattazione integrativa o in differenti materie, nonché laddove non ha fornito le informazioni ex art 33 DPR 7.5.2008 né ha consultato l'O.S. ricorrente ex art 34 DPR 7.5.2008.

Per l'effetto ordina al Ministero dell'Interno e al Comandante provinciale dei VV. F. di Lecce di rimuovere gli effetti lesivi della censurata condotta provvedendo, per il futuro, a convocare, consultare ed informare il CONAPO ai sensi degli artt 29, 32, 33 e 34 DPR 7.5.2008.

Rigetta per il resto la domanda.

Condanna l'amministrazione resistente a rifondere ai procuratori distrattari del ricorrente le competenze di lite che si liquidano in complessivi € 2000 oltre 15% rimborso spese generali iva e cpa se dovuta.

Lecce 15.9.2015

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella De Giorgi

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Maria Rita VECA

